



Comune di Santo Stefano Quisquina

Libero Consorzio di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA TECNICA

n° 173 del 06.03.2023

Oggetto: **Aggiornamento del catasto incendi, con individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2020 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 16 DEL 11.01.2023**

Il sottoscritto arch. Angelo Lupo, Responsabile del Settore Tecnico,

Premesso:

Che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n°23/98 che ha recepito nell'O.R.EE.LL. l'art.6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti” (art.51, comma 2, legge n°142/90);

“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico” (art.51, comma 3)

Che con Determinazione Sindacale n°12 del 28/06/2021 è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, di cui al 3° comma del citato art.51 della Legge 08/06/90, n°142 e successive modifiche ed integrazioni;

Che la competenza per l'adozione del provvedimento in oggetto è del Responsabile del Settore Tecnico;

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis Legge 241/90, l'adozione del presente atto non implica situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza;

Che con propria determinazione n. 16 del 11.01.2023 si è proceduto all'aggiornamento del catasto incendi, con individuazione delle aree percorse degli incendi nell'anno 2020, e sono stati approvati in via provvisoria gli elenchi e la cartografia facenti parte integrante della predetta determinazione n. 16 del 11.01.2023;

Che per un mero errore materiale sono state accorpate le particelle di cui ai fogli 43 e 45, tra di essi limitrofi, interessati dall'incendio verificatosi in c.da Misita e precisamente le particelle erroneamente individuate come segue:

“Area n° 7, incendio verificatosi in data 17/09/2020, località “Contrada Misita” ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) *Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 45 con ubicazione dell’area percorsa dall’incendio ed elenco delle particelle percorse dall’incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;”*

Dato atto:

- che a seguito delle pubblicazioni degli elenchi provvisori per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 non sono pervenute osservazioni né entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione dell’avviso né oltre il termine utile fissato al 10.02.2023, giusta attestazione del Messo comunale in data 13.02.2023;
- che in fase di redazione della proposta per la GM, finalizzata all’approvazione degli elenchi definitivi delle aree percorse da incendi nel quinquennio 2017-2021, si è rilevato un mero errore materiale per l’anno 2020, come sopra specificato;
- che occorre provvedere alla rettifica dell’errore materiale riportato nella determinazione n. 16 del 11.01.2023 e procedere alla ripubblicazione dell’avviso relativo all’anno 2020 per 30 giorni naturali e consecutivi;

Premesso inoltre che la legge 21/11/2000 n° 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 08/11/2021), prescrive all’art. 10 che:

1. *Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. E’ comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.*

1-bis. *La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli [articoli 423-bis e 424 del codice penale](#) e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.*

2. *I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. (I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell’ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche). Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti*

soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a **(euro 45)** e non superiore a **(euro 90)** e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a **(euro 300)** e non superiore a **(euro 600)**. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma e' sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo e' stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), **(l'inottemperanza ai quali)** può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a **(euro 5.000 e non superiore a euro 50.000)**. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Visto l'art. 3, comma 1 - ter della L.R. n° 16/96, comma aggiunto dall' art. 3 della L.R. n° 14/2006, che rende applicabile nel territorio della Regione Sicilia le disposizioni di cui alla legge 21/11/2000, n° 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18/05/2001, n° 227;

Viste le DGC N. 56 del 01.10.2007 e N. 9 del 05.03.2008, esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato istituito il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000;

Considerato:

Che i comuni annualmente devono procedere all'aggiornamento del catasto incendi;

Che la presente Determinazione è stata redatta sulla scorta della documentazione in possesso dell'ufficio con il presupposto di apportare eventuali modifiche e/o rettifiche a seguito dell'aggiornamento dello "Studio Agricolo Forestale" e della relativa approvazione da parte del C.C. e di altre documentazioni che eventualmente sarà trasmessa dal Corpo Forestale, fermo restando l'obbligo previsto dalla vigente normativa, sulla inedificabilità dei suoli facendo riferimento ai dati

di classamento stabiliti dall'ADE - Agenzia del Territorio di Agrigento (Pascoli e Foreste) e rilevabili dalla certificazione in possesso dell'Area Tecnica e riportata negli elaborati allegati;

Che sulla base delle informazioni desunte dal Geoportale S.I.F. (Sistema informativo Forestale) sono stati prodotti dall'ufficio tecnico, relativamente agli incendi verificatesi nell'anno 2020, i seguenti elaborati:

Area n° 1, incendio verificatosi in data 02/03/2020, località "**Contrada Finocchiara**" ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 38 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 2, incendio verificatosi in data 09/08/2020, località "**Pizzo Castellazzo**" ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 38 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;
- b) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 46 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 3, incendio verificatosi in data 16/08/2020, località "**Contrada Valparrino**" ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 57 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 4, incendio verificatosi in data 27/08/2020, località "**Cozzo Confessionario**" ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 15 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 5, incendio verificatosi in data 31/08/2020, località "**Contrada Pietranera**" ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 59 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 6, incendio verificatosi in data 16/09/2020, località "**Contrada Misita**" ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 46 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 7, incendio verificatosi in data 17/09/2020, località "**Contrada Misita**" ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 45 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;
- b) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 43 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 8, incendio verificatosi in data 21/09/2020, località "**Contrada Castagna**" ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 19 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

- b) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 18 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 9, incendio verificatosi in data 08/10/2020, località “**Contrada Voltano**” ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 40 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;
- b) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 47 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;
- c) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 53 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 10, incendio verificatosi in data 19/10/2020, località “**Santo Pietro**” ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 26 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Che necessita procedere all'avvio delle procedure per l'approvazione dell'elenco e relative perimetrazioni, mediante l'esposizione per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito Internet, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21/11/2000 n° 353, affinché, entro il predetto termine, i proprietari o chiunque interessato possano formulare osservazioni scritte, in ordine alle perimetrazioni;

Che decorso il termine di cui sopra, verranno valutate le eventuali osservazioni presentate ed entro i successivi 30 giorni verrà approvato, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, l'elenco definitivo e la perimetrazione delle aree percorse dagli incendi relativi all'anno 2020, il quale sarà trasmesso al competente organo comunale per la presa d'atto con apposita Deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la vigente normativa in materia;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

- 1) **Di rettificare** la propria determinazione n. 16 del 11.01.2023, avente ad oggetto “*Aggiornamento del catasto incendi, con individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2020*” esclusivamente per le parti riguardanti l'**Area n° 7**, incendio verificatosi in data 17/09/2020, località “**Contrada Misita**” ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;
- 2) **Di approvare** l'aggiornamento del Catasto Incendi, conseguente dalla rettifica relativa all'area 7, con l'individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2020 così come riportato negli elenchi e nella cartografia facenti parte integrante della presente;
- 3) **Di considerare**, ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353, nelle more dell'aggiornamento dello studio agricolo forestale, ai fini dell'individuazione della coltura ovvero della qualità: “pascolo”, comprese tutte le sub classificazioni o “bosco”, comprese tutte le sub classificazioni, e le “aree boscate”, comprese tutte le sub classificazioni, sarà determinata secondo il seguente ordine di priorità: sulla base

del Piano Paesaggistico vigente, sulla base del dato catastale disponibile sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate alla data in cui si è verificato l'incendio, precisando che in caso di discordanza o di dati incompleti si farà riferimento alla coltura/qualità che determina l'applicazione più restrittiva della norma;

- 4) **Di dare atto** che copia della presente Determinazione ed i relativi allegati venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune e di ciò venga data notizia tramite affissione di manifesti murali;
- 5) **Di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Area Segreteria-Affari Generali affinché lo stesso venga pubblicato sull'albo on-line per un periodo non inferiore a 30 giorni.

Santo Stefano Quisquina, il 06.03.2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica

f.to Arch. Angelo Lupo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Sulla presente Determinazione si attesta, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.R. n. 48/91 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

li 06.03.2023

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Angelo Lupo

UFFICIO DI RAGIONERIA

~~Per quanto riguarda la regolarità contabile, e l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico EE. LL. del 18/08/2000 n. 267, si esprime parere~~

~~Li~~
~~Il Responsabile dell'Area Finanziaria~~

~~Dott.ssa Gagliano Anna Rita~~

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, art. 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per **30 giorni** consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni o reclami.

Santo Stefano Quisquina, li _____

Il messo comunale
Ficarella Giuseppe

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Anna Lisa Palumbo)

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta

Il presente atto è copia conforme all'originale

Santo Stefano Quisquina, li _____

Il Funzionario

(_____)